



r_emi.ro.Giunta - Prot. 10/10/2022.1025264.E



Dott. JACOPO MARIN
NOTAIO

Repertorio n. 6074 ----- Raccolta n. 4507

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno, il giorno ventuno del mese di maggio.

- 21 maggio 2021 -

In Bologna, Via Indipendenza n. 40.

Alle ore 17 (diciassette).

**REGISTRATO A
BOLOGNA**

Avanti a me, dottor JACOPO MARIN, Notaio in Bologna,

IL 14/06/2021

iscritto presso il Collegio Notarile di Bologna, è presente

AL N° 29293

la signora:

SERIE 1T

RISOLDI MARIA CHIARA, nata a Bologna il 6 luglio 1953,

€ 200,00

domiciliata, domiciliata per la carica presso la sede

dell'Ente di cui infra, codice fiscale RSL MCH 53L46 A944X.

Comparsa della cui identità personale io Notaio sono certo.

La comparsa signora Risoldi Maria Chiara dichiara di

trovarsi qui convenuta ove è riunita, in seconda

convocazione, l'Assemblea Straordinaria dell'associazione

denominata:

"CASA DELLE DONNE PER NON SUBIRE VIOLENZA ONLUS" con sede in

Bologna (BO), attualmente in via Dell'Oro n. 3, Partita IVA

02150291207, Codice Fiscale 92023590372, associazione

riconosciuta iscritta al Registro Regionale delle

Associazioni di Promozione Sociale di cui alla L. Reg. n.

34/2002 ss. mm. al n. 4841 con determinazione n. 9362 del 14

giugno 2016;



r_emi.ro.Giunta - Prot. 10/10/2022.1025264.E

	convocata in seconda convocazione ai sensi di statuto in	
	questo luogo, per questo giorno ed ora, per deliberare sul	
	seguente:	
	ORDINE DEL GIORNO	
	1. Aggiornamento sulla Riforma del Terzo Settore e modifica	
	dello statuto;	
	2. Elezione dell'Organo di controllo;	
	3. Comunicazioni varie ed eventuali.	
	Su designazione unanime delle intervenute ed a norma di	
	Statuto, assume la presidenza la Signora RISOLDI MARIA	
	CHIARA, che rileva come nell'Assemblea in prima convocazione	
	indetta il 20 maggio 2021 non si sia raggiunto il quorum	
	costitutivo e pertanto si è proceduto in seconda	
	convocazione.	
	La stessa Presidente constata che:	
	- la riunione è stata regolarmente convocata a norma di	
	statuto;	
	- sono presenti pertanto le seguenti socie:	
	- Risoldi Maria Chiara;	
	- Alberti Mariarosa;	
	- Bianconi Susanna;	
	- Antonioni Elsa;	
	- Pramstrahler Anna;	
	- Righi Caterina;	
	- Tasca Elena;	

	- Ciccioli Martina;	
	- Nanni Giulia;	
r-emiro.Giunta - Prot. 10/10/2022.1025264.E	pertanto, ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea è	
	regolarmente costituita ed atta a deliberare.	
	Sul primo punto all'ordine del giorno interviene la	
	Presidente per chiarire che l'assemblea è stata convocata	
	per adottare in futuro la qualifica di associazione di	
	promozione sociale: la modifica si rende necessaria in	
	quanto il Codice del Terzo settore ha di fatto soppresso la	
	categoria delle ONLUS con efficacia rinviata a marzo 2022,	
	qualifica ad oggi in possesso dell'associazione e di cui	
	l'associazione continuerà a beneficiare finché non si	
	procederà al perfezionamento dell'iscrizione nel registro	
	delle associazioni di promozione sociale o nella relativa	
	sezione all'interno del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.	
	In particolare, evidenzia che l'associazione può acquisire	
	la qualifica di associazione di promozione sociale in quanto:	
	1) è una associazione senza scopo di lucro;	
	2) è una associazione che opera per soddisfare finalità	
	civiche, solidaristiche e di utilità sociale;	
	3) realizza attività che sono considerate dal Legislatore	
	come di interesse generale, quali:	
	- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1,	
	commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e	



alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive

termini:

luoghi fisici di ascolto, sostegno e intervento (per esempio

sportelli) per donne e minori, italiani e stranieri, vittime

di maltrattamento violenza fisica, psicologia, assistita ed

economica, violenza sessuale e induzione e sfruttamento

della prostituzione, stupro, stalking e ogni altra forma di

violenza e violazione dei diritti umani. Promuovere

organizzare e gestire alloggi in autonomia e semiautonomia
--

compresi alloggi sociali, per donne italiane e straniere con

o senza figli e figlie finalizzate a sperimentare percorsi

```
di empowerment;
```

```
-- attuare servizi di accoglienza e progetti per minori che
```

hanno	subito	violenza	sessuale,	psicologica	e
-------	--------	----------	-----------	-------------	---

maltrattamenti, figli e figlie di vittime di femminicidio e

per donne adulte che durante l'infanzia hanno subito abusi

sessuali e maltrattamenti attivando ogni opportuno supporto

educativo, psicologico, giudiziario e terapeutico.

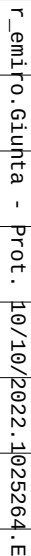
Promuovere empowerment delle donne che affrontano un
--

percorso di uscita dalla violenza;

-- offrire alle donne sia italiane che straniere, e alle

			minori vittime di violenza un sostegno psicologico o	
			psicoterapeutico qualora emerga il bisogno di un	
			approfondimento specialistico;	
			- educazione, istruzione e formazione professionale, ai	
			sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive	
			modificazioni, nonché le attività culturali di interesse	
			sociale con finalità educativa realizzata in particolare	
			attraverso le seguenti azioni:	
			a) promozione di attività e progetti di formazione,	
			educazione, istruzione, sensibilizzazione e formazione	
			professionale in diversi contesti: nelle scuole di ogni	
			ordine e grado, nelle università, nei corsi	
			post-universitari, verso gli ordini professionali e tutti	
			gli altri soggetti pubblici e privati che possono entrare in	
			contatto con le donne vittime di violenza come, a titolo di	
			esempio, personale medico sanitario, forze dell'ordine,	
			personale dei servizi socio assistenziali, personale	
			giudiziario, personale educativo, tirocinanti, associazioni	
			del privato sociale, personale operante nelle istituzioni;	
			b) informare e sensibilizzare l'opinione pubblica sulla	
			violenza contro le donne in una prospettiva di genere. In	
			particolare, attraverso seminari, convegni, dibattiti,	
			manifestazioni culturali artistiche e sportive, attività	
			editoriali di promozione della cultura di genere e contro la	
			violenza sulle donne e qualunque altra attività culturale	

		che persegua lo scopo;	
		c) realizzare progetti di ricerca, promuovere organizzare e	
		partecipare a ricerche e studi sul tema della violenza	
		maschile contro le donne, sull'abuso sessuale, sul	
		femminicidio e ogni altra attività, anche attraverso scambi	
		nazionali e internazionali;	
		d) raccogliere dati statistici in una ottica di genere in	
		specifico sulla violenza contro le donne, il femminicidio,	
		povertà delle donne, crisi economica, e collaborazione a	
		ricerche che possano valorizzare un'analisi di genere;	
		- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel	
		mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui	
		all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante	
		revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di	
		cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6	
		giugno 2016, n. 106 in particolare attraverso	
		l'organizzazione di sportelli di consulenza per ricerca	
		lavoro, attivazione di stage e tirocini formativi,	
		laboratori finalizzati all'inserimento lavorativo e ogni	
		altra attività finalizzata all'inserimento e al	
		reinserimento lavorativo delle donne, realizzata	
		direttamente o in collaborazione con altri enti,	
		associazioni, promuovere l'empowerment nel settore	
		occupazionale e l'uguaglianza di genere nei luoghi di lavoro;	
		- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e	



			politici, nonché dei diritti degli utenti delle attività di	
			interesse generale, promozione delle pari opportunità e	
			delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei	
			tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n.	
			53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1,	
			comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 in	
			particolare sostenendo donne e minori vittime di violenza	
			nell'iter legale, attuando ogni opportuno intervento ivi	
			inclusa la costituzione di parte civile, se richiesta dalla	
			parte lesa nel processo e se ritenuto opportuno dal	
			Consiglio di Amministrazione dell'Associazione per violenza	
			sessuale, maltrattamenti, sfruttamento di prostituzione,	
			riduzione in schiavitù, femminicidio, in ogni procedimento,	
			civile, penale, amministrativo, che veda la donna e/o il/la	
			minore come oggetto di violenza;	
			- curare l'accoglienza umanitaria ed integrazione sociale	
			dei migranti in particolare promuovendo servizi e progetti a	
			favore delle donne migranti, in particolare svolgendo	
			programmi di assistenza, protezione e integrazione sociale	
			rivolti a donne vittime di tratta e di grave sfruttamento	
			lavorativo e di altro genere (ex art. 18 del testo unico	
			sull'immigrazione - D.Lgs. del 25.07.1998, n. 286);	
			- riqualificare e gestire beni pubblici inutilizzati o di	
			beni confiscati alla criminalità organizzata per la	
			realizzazione delle attività di interesse generale	

dell'Associazione;

4) presenta un numero di socie superiore al minimo di sette

richiesti dalla Legge;

5) opera e opererà prevalentemente con l'apporto gratuito

delle socie e dei volontari delle organizzazioni aderenti;

6) svolgerà eventualmente attività diverse da quelle di

interesse generale nei limiti della relativa secondarietà e

strumentalità nel rispetto dei vincoli dell'emanando Decreto

attuativo dell'articolo 6 del Codice del Terzo Settore.

Si procede quindi all'esame dello statuto riformulato

(Allegato "A") in cui si evidenzia l'implementazione dei

requisiti contemplati dalle seguenti fonti normative:

1) Codice civile;

2) Codice del Terzo settore ai fini della qualificazione

come associazione di promozione sociale;

3) Articolo 4 del Decreto IVA per accedere alle agevolazioni

fiscali previste per gli enti non commerciali di tipo

associativo.

Clausola statutaria	riferimento	statuto
Denominazione sociale APS	35 CTS	1
Finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'ente	4, 21 CTS	2
Sede legale	21 CTS	1
Assenza di fini di lucro	21 CTS	2
Durata dell'ente se prevista	21 CTS	1
Individuazione attività di interesse generale che costituiscono l'oggetto sociale ed indicazione (Ministero del Lavoro	5 CTS	2

Circolare 27/12/2018) delle azioni concrete con cui si realizzano			
Indicazione dei destinatari delle attività	35 CTS	2	
Esercizio attività diverse da quelle di interesse generale e individuazione dell'organismo preposto a deliberare in merito (Ministero del Lavoro Circolare 27/12/2018)	6 CTS	2	
Requisiti di ammissione con espressa esclusione di criteri discriminatori	21 CTS	5	
Categorie di soci: necessità di uniformare lo statuto qualora non conforme ai vincoli del CTS (avere come soci un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale ed eventualmente avere tra i propri soci altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle APS, fatta eccezione per le APS che siano Enti di promozione sportiva)	35 CTS	5	
Possibilità di associare altri ETS o senza scopo di lucro	35 CTS	5	
Possibilità di prevedere che l'ammissione dei soci non avvenga a cura dell'Organo di amministrazione	23 CTS	5 (Assemblea)	
Possibilità di prevedere un termine entro cui è necessario accogliere le domande di ammissione e quindi di derogare alla procedura di rigetto delle istanze di ammissione a socio prevista dal CTS ("Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, l'organo competente deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati") ma non prevedendo un termine più ampio (Ministero del Lavoro Circolare 27/12/2018)	23 CTS	5	
Necessità di conformare lo statuto all'obbligo di comunicare l'avvenuta ammissione del socio (vietato il silenzio assenso)	23 CTS	5	
Possibilità di derogare alla procedura di impugnazione del rigetto della domanda di ammissione prevista dal CTS ("Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, chi ha proposto la domanda può entro	23 CTS	Non derogato	

sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci, l'assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione").			
Assenza di limiti e discriminazioni nell'accesso e nella partecipazione alla vita associativa	35 CTS	5	
Indicazione dei diritti e doveri dei soci	21 CTS	5	
Disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa	4 DPR IVA	5	
Intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa	4 DPR IVA	6	
Criteri e idonee forme di pubblicità delle deliberazioni assembleari, dei bilanci o rendiconti;	4 DPR IVA	5	
Diritto del socio di accedere ai libri sociali e indicazione delle modalità di esercizio di tale diritto	15 CTS	5	
Diritto di voto dei neo-associati	24 CTS	5	
L'associato può sempre recedere dall'associazione se non ha assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima, salva diversa indicazione statutaria.	Art. 24 cod.civ.	6	
Gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione			
L'esclusione d'un associato non può essere deliberata dall'assemblea che per gravi motivi; l'associato può ricorrere	Art. 24 cod.civ.	6	

all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.			
Apporto prevalente dei volontari	35 CTS	5	
Disciplina dei volontari (necessario solo se lo statuto non è conforme al CTS)	17 CTS	7	
Competenze assemblea	25 CTS	10	
Sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti	4 DPR IVA	8	
Previsione per gli associati o partecipanti maggiori d'età del diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione	4 DPR IVA	5, 10	
Eleggibilità libera degli organi amministrativi	4 DPR IVA	10	
Obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie	4 DPR IVA	10	
Criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari	4 DPR IVA	10	
Disciplina dell'istituto della delega (necessità di renderla conforme al CTS o possibilità di derogare rispetto alla previsione "ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati nelle associazioni con un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati in quelle con un numero di associati non inferiore a cinquecento" ma nei limiti di quanto previsto dal CTS o negando il ricorso alla delega)	24 CTS	Esclusa	
Possibilità di partecipare alle assemblee mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota, se espressamente contemplata in statuto	24 CTS	10	
Previsione che a ciascun associato sia riconosciuto un voto. Agli associati che siano enti del Terzo settore l'atto costitutivo o lo	24 CTS	10	

statuto possono attribuire più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati o aderenti.			
Principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, comma 2, del Codice civile	4 DPR IVA	10	
Previsione che la nomina degli amministratori spetti all'assemblea	26 CTS	10	
Previsione che le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.	21 cod.civ.	10	
Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, se in essi non è altrimenti disposto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti (il quorum è modificabile purché sia in ogni caso un quorum qualificato)			
Previsione che la maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.	26 CTS	11, tutte socie	
Previsione che l'atto costitutivo o lo statuto possono subordinare l'assunzione della carica di amministratore al possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di rappresentanza o reti associative del Terzo settore.	26 CTS	Non previsto	
Eventuale necessità di adeguare lo statuto al potere generale di rappresentanza e regime di conoscibilità di eventuali limitazioni	26 CTS	Non necessario	
Disciplina dell'Organo di controllo	30 CTS	13	
Previsione (eventuale) che le funzioni di revisione legale siano affidate all'organo di controllo	30 CTS	14	
Revisione legale (per raggiungimento limiti dimensionali ed enti con patrimonio destinato)	31 CTS	14	

Destinazione del patrimonio	8 CTS	4
Divieto distribuzione utili	8 CTS	4
<i>Divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché' fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge</i>	4 DPR IVA	4
Bilancio: individuazione degli organi competenti a porre in essere gli adempimenti connessi	13 CTS	10, 11
Bilancio sociale: individuazione degli organi competenti a porre in essere gli adempimenti connessi	14 CTS	10, 11
Disciplina delle modalità di scioglimento	21 CTS	3
<i>Oltre che per le cause previste nell'atto costitutivo e nello statuto, la persona giuridica si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile. Le associazioni si estinguono inoltre quando tutti gli associati sono venuti a mancare.</i>	27 cod.civ.	Non integrato
<i>Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati (nelle associazioni non dotate di personalità giuridica è possibile prevedere un quorum diverso ma in ogni caso qualificato)</i>	21 cod.civ.	3
Devoluzione del patrimonio in caso di estinzione o scioglimento ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale	9, 21 CTS	3
<i>Obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge</i>	4 DPR IVA	3
Previsione eventuale dell'esclusione della possibilità di operare trasformazioni, fusioni e scissioni	98 CTS	Non esclusa

Viene quindi data lettura dello statuto come da testo

allegato, sotto la lettera "A", come parte integrante del

presente atto.

Si prende atto che l'adozione dello statuto in esame è

condizionata all'avvenuta iscrizione nel registro delle

associazioni di promozione sociale, o relativa sezione del

Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, come

espressamente indicato all'articolo 16 dello statuto.

La Presidente chiede alle socie se abbiano dei dubbi o delle

proposte di variazioni alla bozza di statuto.

Interviene la socia Alberti Mariarosa per chiedere per quale

motivo non sia specificato nello statuto la localizzazione

della sede. Risponde la Presidente che questa formulazione

consente all'associazione di modificare la sede all'interno

dello stesso Comune con verbale di assemblea ordinaria non

soggetta ad obblighi di registrazione e assolvimento

dell'imposta di registro. La sede pertanto resta in Via

dell'Oro n. 3.

Non essendo intervenuto nessun'altro, la Presidente propone

di votare in merito alla proposta di statuto.

L'assemblea delle socie, all'unanimità delle presenti,

mediantealzata di mano, delibera di adottare lo statuto

nella formulazione proposta dal Consiglio di Amministrazione

ed illustrato dalla Presidente.

La Presidente informa quindi le socie che si rende

		necessario nominare l'Organo di controllo.	
		Ai sensi dell'articolo 30 del Codice del Terzo Settore:	
r-emiro.Giunta - Prot. 10/10/2022.1025264.E		"2. Nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del	
		Terzo settore, la nomina di un organo di controllo, anche	
		monocratico, è obbligatoria quando siano superati per due	
		esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:	
		a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00	
		euro;	
		b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque	
		denominate: 220.000,00 euro;	
		c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5	
		unità.	
		3. L'obbligo di cui al comma 2 cessa se, per due esercizi	
		consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.	
		4. La nomina dell'organo di controllo è altresì obbligatoria	
		quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi	
		dell'articolo 10.	
		5. Ai componenti dell'organo di controllo si applica	
		l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo	
		di controllo devono essere scelti tra le categorie di	
		soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice	
		civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i	
		predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno	
		dei componenti.	
		6. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge	

e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta

amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni

del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora

applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto

organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo

concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al

superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, la

revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di

controllo è costituito da revisori legali iscritti

nell'apposito registro.

7. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di

monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche,

solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare

riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8,

ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in

conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il

bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto

dall'organo di controllo.

8. I componenti dell'organo di controllo possono in

qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti

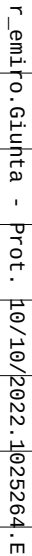
di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere

agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni

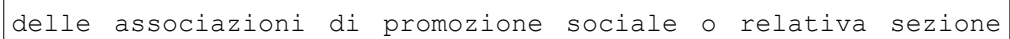
sociali o su determinati affari.”

Poiché l'associazione ha superato negli anni 2018 e 2019 i

plafond indicati al comma 2, si rende necessario procedere



presente in Regione, ai fini dell'iscrizione nel registro



Entrate ai fini della cancellazione all'anagrafe delle

- ottenuta la qualifica di associazione di promozione

sociale,	aggiornamento	dell'anagrafica	tributaria
----------	---------------	-----------------	------------

dell'associazione, atteso che nella denominazione dovrà

essere inclusa anche la natura di associazione di promozione

sociale;

- trasmissione del nuovo statuto agli Enti aderenti.

Non essendovi altro su cui deliberare, l'assemblea viene

sciolta alle ore 17,40 (diciassette virgola quaranta).

Io Notaio, ho letto alla parte comparente, che lo ha

approvato e lo sottoscrive con me notaio alle ore 17,40

(diciassette virgola quaranta) il presente verbale, scritto

in parte a macchina da persona di mia fiducia e da me

completato su cinque fogli per diciannove pagine fin qui.

Firmato Maria Chiara Risoldi

Firmato Jacopo Marin notaio

Allegato A)

Statuto dell'associazione "Casa delle donne per non subire violenza APS"

Premesso che nel 1989 è stata costituita l'Associazione "Gruppo di lavoro e ricerca sulla violenza alle donne", trasformata in "Casa delle donne per non subire violenza - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS)" ai sensi del D. Lgs n. 460/1997 il 20 dicembre 2000, che l'Associazione ha adeguato il proprio Statuto ai vincoli contenuti nel Codice del Terzo Settore per assumere la qualifica di Associazione di promozione sociale. Si regolano col presente atto i patti sociali come di seguito indicato con efficacia dalla iscrizione dell'associazione nel registro delle associazioni di promozione sociale o nella relativa sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore:

ARTICOLO 1 (Costituzione, denominazione, sede e durata)

È costituita l'Associazione "Casa delle donne per non subire violenza - associazione di promozione sociale" in breve "Casa delle donne per non subire violenza - APS".

L'uso della locuzione "associazione di promozione sociale" o dell'acronimo "APS" è subordinato all'iscrizione del sodalizio nell'apposito Registro.

L'Associazione ha sede in Bologna.

L'Associazione non ha scopo di lucro e ha durata illimitata.

ARTICOLO 2 (Scopo, finalità e attività dell'Associazione)

L'Associazione non ha scopo di lucro e ha come scopo l'esclusivo raggiungimento di finalità di natura civica, solidaristica e di utilità sociale, al fine di rimuovere ogni forma di violenza psicologica, fisica, sessuale ed economica alle donne e ai minori, italiani e stranieri, all'interno e fuori la famiglia. Si prefigge, altresì, di promuovere la ricerca, la riflessione, il dibattito, promuovendo e svolgendo attività di formazione, sensibilizzazione e prevenzione, implementando e gestendo azioni/progetti e servizi al fine di superare e contrastare la violenza maschile e di genere contro le donne e i minori, favorire l'empowerment delle donne vittime di violenza in ogni settore della vita pubblica e privata e promuovere la cultura e la parità di genere. I principi guida dell'associazione si richiamano all'autodeterminazione delle donne e alla libertà e inviolabilità del corpo femminile.

L'Associazione fonda la propria attività sul contrasto alla violenza maschile e di genere contro le donne e i minori partendo dalla *Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione della donna (CEDAW) 1979*, dalla *Conferenza mondiale ONU sulle donne*, tra cui la *Piattaforma di azione di Pechino (1995)*, la *Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza del 1989 ratificata dall'Italia con la Legge 176/91*, e aderisce ai principi espressi nella *Convenzione di Istanbul* sottoscritta dall'Italia il 27 settembre

2012 e ratificata con la Legge 77/2013.

L'Associazione per conseguire tali scopi, si propone di svolgere le seguenti attività di interesse generale, in via esclusiva o principale, rivolte alle proprie socie, relativi famigliari e terzi:

- 1) gestire e istituire centri antiviolenza e case rifugio, luoghi fisici di ascolto, sostegno e intervento (per esempio sportelli) per donne e minori, italiani e stranieri, vittime di maltrattamento violenza fisica, psicologia, assistita ed economica, violenza sessuale e induzione e sfruttamento della prostituzione, stupro, stalking e ogni altra forma di violenza e violazione dei diritti umani. Promuovere organizzare e gestire alloggi in autonomia e semiautonomia compresi alloggi sociali, per donne italiane e straniere con o senza figli e figlie finalizzate a sperimentare percorsi di empowerment;
- 2) attuare servizi di accoglienza e progetti per minori che hanno subito violenza sessuale, psicologica e maltrattamenti, figli e figlie di vittime di femminicidio e per donne adulte che durante l'infanzia hanno subito abusi sessuali e maltrattamenti attivando ogni opportuno supporto educativo, psicologico, giudiziario e terapeutico. Promuovere empowerment delle donne che affrontano un percorso di uscita dalla violenza;
- 3) informare e sensibilizzare l'opinione pubblica sulla violenza contro le donne in una prospettiva di genere. In particolare, attraverso seminari, convegni, dibattiti, manifestazioni culturali artistiche e sportive, attività editoriali di promozione della cultura di genere e contro la violenza sulle donne e qualunque altra attività culturale che persegua lo scopo;
- 4) realizzare progetti di ricerca, promuovere organizzare e partecipare a ricerche e studi sul tema della violenza maschile contro le donne, sull'abuso sessuale, sul femminicidio e ogni altra attività, anche attraverso scambi nazionali e internazionali;
- 5) raccogliere dati statistici in una ottica di genere in specifico sulla violenza contro le donne, il femminicidio, povertà delle donne, crisi economica, e collaborazione a ricerche che possano valorizzare un'analisi di genere;
- 6) promuovere attività e progetti di formazione, educazione, istruzione, sensibilizzazione e formazione professionale in diversi contesti: nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università, nei corsi post-universitari, verso gli ordini professionali e tutti gli altri soggetti pubblici e privati che possono entrare in contatto con le donne vittime di violenza come, a titolo di esempio, personale medico sanita-

rio, forze dell'ordine, personale dei servizi socio assistenziali, personale giudiziario, personale educativo, tirocinanti, associazioni del privato sociale, personale operante nelle istituzioni;

- 7) organizzare sportelli di consulenza per ricerca lavoro, attivazione di stage e tirocini formativi, laboratori finalizzati all'inserimento lavorativo e ogni altra attività finalizzata all'inserimento e al reinserimento lavorativo delle donne, realizzata direttamente o in collaborazione con altri enti, associazioni, promuovere l'empowerment nel settore occupazionale e l'uguaglianza di genere nei luoghi di lavoro;
- 8) offrire alle donne sia italiane che straniere, e alle minori vittime di violenza un sostegno psicologico o psicoterapeutico qualora emerga il bisogno di un approfondimento specialistico;
- 9) sostenere donne e minori vittime di violenza nell'iter legale, attuando ogni opportuno intervento ivi inclusa la costituzione di parte civile, se richiesta dalla parte lesa nel processo e se ritenuto opportuno dal Consiglio di Amministrazione dell'Associazione per violenza sessuale, maltrattamenti, sfruttamento di prostituzione, riduzione in schiavitù, femminicidio, in ogni procedimento, civile, penale, amministrativo, che veda la donna e/o il/la minore come oggetto di violenza;
- 10) promuovere servizi e progetti a favore delle donne migranti, in particolare svolgere programmi di assistenza, protezione e integrazione sociale rivolti a donne vittime di tratta e di grave sfruttamento lavorativo e di altro genere (ex art. 18 del testo unico sull'immigrazione - D.Lgs. del 25.07.1998, n. 286);
- 11) riqualificare e gestire beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata per la realizzazione delle attività di interesse generale dell'Associazione;

L'Associazione promuove rapporti di collaborazione con associazioni di donne ed istituzioni, anche a livello internazionale al fine di attuare dei progetti in rete. Costituisce e partecipa a reti e tavoli con i vari servizi del territorio (sociali, sanitari, giudiziari, culturali, ecc.) e enti privati e pubblici (ordini professionali, etc.) promuovendo la comunicazione e il rapporto con loro e per la messa in atto di procedure, protocolli e linee guida finalizzati al miglioramento dell'accoglienza in caso di violenza anche al fine di stipulare convenzioni e ricercare finanziamenti da istituzioni pubbliche e private, ivi comprese le amministrazioni locali dell'Emilia-Romagna (Regione, Città metropolitana, Comuni, AUSL, Università, ecc.), nazionali (p.e. Ministeri) e internazionali (associazioni ed enti, Consiglio d'Europa,

etc.) per attuare servizi e progetti istituzionali.

Per garantire la metodologia di accoglienza fondata sulla relazione tra donne, la gestione dei servizi di accoglienza e ospitalità verrà svolta da solo personale femminile, sia volontario che retribuito, che si riconosce all'interno del movimento femminista e nel presente statuto.

L'associazione può inoltre organizzare e svolgere, per realizzare le sue finalità e nei limiti consentiti dalla legge, ogni attività ritenuta utile di raccolte pubbliche di fondi rivolte a persone private e/o enti (p.e. Aziende, fondazioni, etc.) in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze e campagne di sensibilizzazione, anche in forma organizzata e continuativa, ivi comprese attività di natura commerciali, purché compatibile con lo statuto e le sue finalità e non lesive della dignità delle donne anche nella loro immagine. La raccolta fondi segue il rispetto delle linee guida adottate con il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

L'associazione può infine svolgere attività diverse da quelle di interesse generale nei limiti in cui si qualificano come secondarie e strumentali nel rispetto dei vincoli di Legge. Tali attività sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione in conformità con le linee guida espresse dall'Assemblea dei soci.

ARTICOLO 3 (Patrimonio sociale)

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dai contributi delle socie;
- b) dai beni acquistati con questi contributi;
- c) da eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio;
- d) da donazioni e lasciti e beni acquistati da essi.

Le socie che, per qualsiasi causa, cessano di far parte dell'Associazione non possono vantare diritti sul patrimonio.

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, è fatto obbligo all'Associazione di devolvere il patrimonio ad altro Ente del Terzo Settore, sentita l'Amministrazione preposta, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Le delibere inerenti allo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio devono essere assunte con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) delle socie.

ARTICOLO 4 (Le entrate)

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote sociali annuali;
- b) dal reddito del patrimonio;
- c) dai contributi, elargizioni, lasciti, donazioni da parte di persone fisiche, società ed enti pubblici e privati, finalizzati al perseguimento degli scopi dell'Associazione;
- d) dagli introiti derivanti dalle attività di interesse generale indicate nel precedente articolo 2.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio ai sensi di legge e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea delle socie entro il mese di aprile. È fatto obbligo all'Associazione di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per il perseguimento delle finalità di natura civica, solidaristica e di utilità sociale promosse. Gli eventuali utili e gli avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione non sia imposta dalla legge o sia effettuata a favore di altri Enti del Terzo Settore che per legge, Statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

ARTICOLO 5 (Socie)

Possono essere socie dell'Associazione tutte le persone che si riconoscono nelle finalità di cui al precedente art. 2, si impegnano ad accettare lo Statuto e ad attenersi alle deliberazioni che regoleranno la vita sociale essendo vietata qualsiasi forma di discriminazione nell'accesso all'associazione e nella vita associativa. La qualità di socia, che deve intendersi non temporanea, dà diritto di ricevere regolarmente i materiali prodotti dall'Associazione, ad essere informata sulle attività, ad usufruire dei servizi culturali e documentari predisposti, ad esercitare tutti i diritti inerenti alla qualifica, compreso quello di voto all'Assemblea dalla data di ammissione all'Associazione e il diritto di accesso ai libri sociali previa richiesta al Consiglio di Amministrazione o al Segretario, realizzando così la piena pubblicità delle delibere degli organi associativi.

Le socie si impegnano a:

- 1) rispettare lo statuto, gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi associativi;
- 2) collaborare alla realizzazione delle finalità associative, avvalendosi l'associazione prevalentemente dell'apporto gratuito delle proprie socie e dei soci delle organizzazioni aderenti;
- 3) non pregiudicare la reputazione dell'Associazione e a non determinare danni di natura patrimoniale.

Le socie si distinguono in:

- a) Socie fondatrici: sono le persone che hanno promosso la costituzione dell'Associazione e che hanno elaborato il primo progetto di costituzione della *Casa delle donne per non subire violenza* nel territorio della Regione Emilia-Romagna di un centro antiviolenza e una di una casa rifugio di aiuto per le donne maltrattate.
- b) Socie ordinarie: sono persone che condividendo le finalità dell'Associazione chiedono di farne parte presentando requisiti di rettitudine morale.

c) Soci collettivi: Enti senza scopo di lucro che condividendo le finalità dell'Associazione chiedono di farne parte presentando requisiti di rettitudine morale nel rispetto dei vincoli di cui al Codice del Terzo Settore.

La domanda va indirizzata alla Presidente e oltre a portare la motivazione deve fare esplicito riferimento di aderire allo statuto. La Presidente metterà ai voti dell'assemblea entro due mesi l'ammissione.

La qualità di socia si acquista previa approvazione dei due terzi (2/3) dell'Assemblea generale che viene comunicata all'interessata anche verbalmente e l'esito dell'ammissione iscritto nel libro delle associate.

Le socie hanno tutte uguali diritti. I soci collettivi esercitano i propri diritti attraverso il relativo legale rappresentante o sua delegata. Ogni Socio collettivo ha un rappresentante nell'assemblea.

ARTICOLO 6 (Recesso ed esclusione delle socie)

Le socie cessano di appartenere all'Associazione:

a) per dimissioni quando ne diano comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione anche via mail con ricevuta di ritorno. Le dimissioni avranno decorrenza con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima, salvo in ogni caso l'obbligo di pagamento della quota sociale per l'anno in corso;

b) esclusione, nei casi di gravi inadempienze agli obblighi derivanti dal presente statuto e di incompatibilità con la natura degli scopi perseguiti dall'Associazione e conflitto di interesse. Sull'esclusione delibera l'Assemblea delle socie con la maggioranza di 2/3 (due terzi) delle presenti, sentita la socia interessata. In questi casi la delibera è validamente assunta se la convocazione dell'Assemblea ne contiene la espressa previsione specifica in apposito punto all'ordine del giorno;

c) per mancato pagamento della quota associativa annuale entro sessanta giorni dall'inizio di ciascun esercizio finanziario.

La socia che, per qualsiasi motivo, cessa di far parte dell'Associazione, non può vantare alcun diritto sul patrimonio sociale, né richiedere la restituzione dei contributi versati a qualunque titolo.

Le quote associative non sono trasmissibili e rivalutabili.

ARTICOLO 7 (Volontarie)

L'Associazione può avvalersi di volontarie che condividono le finalità di questo statuto e che per libera scelta svolgono attività per sostenere la Casa delle donne. Le volontarie possono essere socie dell'associazione, oppure anche non associate, oppure fare parte di Enti del terzo settore associati alla Casa delle donne.

Le volontarie della Casa delle donne saranno iscritte nell'apposito Registro dei volontari. Le volontarie vengono

iscritte nell'albo dopo avere frequentato corsi di formazione specifici alla Casa delle donne, dopo aver svolto tirocini, per domanda diretta. Le volontarie collaborano con un settore della Casa delle donne e la responsabile del settore si occupa di farle iscrivere al Registro delle volontarie. Anche le volontarie che collaborano attraverso Enti del terzo settore aderenti all'associazione faranno riferimento alle responsabili di settore.

ARTICOLO 8 (Organi dell'Associazione)

Sono organi dell'Associazione:

- 1) la Presidente,
- 2) la Vicepresidente,
- 3) l'Assemblea Generale delle socie, organo sovrano,
- 4) il Consiglio di Amministrazione (organo amministrativo),
- 5) la Segreteria,
- 6) l'Organo di controllo.

Tutte le cariche sono gratuite fatta eccezione per i componenti dell'Organo di controllo.

ARTICOLO 9 (La Presidente)

La Presidente è eletta dal Consiglio di Amministrazione, convocato in apposita adunanza, a maggioranza di 2/3 (due terzi) dei presenti.

La Presidente dura in carica per tre anni e può essere rieletta. La Presidente ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio. Essa convoca e presiede l'Assemblea Generale ed il Consiglio di Amministrazione, sovrintende alle attività dell'Associazione ed all'esecuzione delle delibere degli organi sociali. In caso di urgenza la Presidente può esercitare i poteri del Consiglio di Amministrazione chiedendo allo stesso tempestivamente ratifica degli atti adottati e, in ogni caso, nella riunione immediatamente successiva. In caso di assenza o impedimento della Presidente l'Assemblea è convocata e presieduta dalla Vicepresidente.

Ad ogni altro effetto la Presidente - in caso di assenza o impedimento - è sostituita dalla Vicepresidente, anche nella rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

ARTICOLO 10 (L'Assemblea Generale delle socie)

L'Assemblea Generale è composta da tutte le socie, compreso le delegate dei soci collettivi, ad ognuno delle quali è riconosciuto il diritto di voto secondo il principio del voto singolo.

L'Assemblea:

- a) discute tutte le linee generali di attività dell'Associazione;
- b) delibera sul programma di attività e sulle iniziative che le vengono sottoposte dalla Presidente, dal Consiglio di Amministrazione e dalle singole socie;
- c) approva il bilancio di esercizio e le relazioni del Consi-

glio di Amministrazione ed eventualmente il bilancio socia-

le, approva altresì la carta dei servizi;

d) procede alla nomina delle cariche sociali attribuitele dal presente Statuto secondo il principio di libera eleggibilità, eventualmente revoca il relativo mandato ed esercita azione di responsabilità nei relativi confronti;

e) approva le modifiche allo Statuto dell'Associazione per le quali è richiesta una presenza di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) delle associate e il voto favorevole della maggioranza delle presenti;

f) adotta gli eventuali Regolamenti di funzionamento dei servizi ed il Regolamento di funzionamento dell'Assemblea che può prevedere la partecipazione alle assemblee mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota, se espressamente contemplata in statuto;

g) delibera su tutti gli altri oggetti previsti dalla legge o attinenti alla gestione sociale riservata alla sua competenza dal presente statuto.

L'Assemblea si riunisce almeno quattro volte l'anno su iniziativa del Presidente o su richiesta motivata di almeno un decimo delle socie, così come di impulso dell'Organo amministrativo e dell'Organo di controllo qualora nominato.

La convocazione dell'assemblea viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione ed effettuata con comunicazione alle socie mediante posta elettronica, o altra modalità ritenuta idonea dal Consiglio di Amministrazione almeno sette giorni prima. La convocazione contiene l'ordine del giorno e ogni documento che verrà discusso, luogo e modalità di svolgimento. L'Assemblea può essere svolta anche online previa identificazione delle partecipanti e organizzazione del voto.

Salvo quanto espressamente previsto in altri articoli del presente Statuto, per la regolarità delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea si applicano le seguenti norme:

1) le adunanze sono valide in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà delle socie, o in seconda convocazione, che non potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, quale che sia il numero delle presenti;

2) le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, le componenti il Consiglio di Amministrazione non hanno diritto di voto;

3) i verbali dell'assemblea saranno inviati a tutte le socie che hanno il diritto di proporre rettifiche entro i giorni prefissati dal Consiglio di amministrazione.

ARTICOLO 11 (Il Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di gestione e amministrazione dell'Associazione, realizza le priorità delle attività di cui all'art. 2 ed elabora i programmi annuali e

pluriennali di ricerca e di lavoro da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea Generale. Si riunisce almeno sei volte l'anno e delibera a maggioranza assoluta delle proprie componenti e resta in carica per tre anni.

Esso è composto da un numero dispari da un minimo di cinque fino ad un massimo di sette componenti elette tra le socie dalla Assemblea Generale con le modalità a maggioranza delle presenti.

Il Consiglio di Amministrazione nomina tra i propri componenti la Presidente, la Vicepresidente e la segretaria dell'Associazione.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato oltre che dalla Presidente, da almeno un terzo dei suoi componenti quando lo richiedano.

Determina il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa.

Convoca l'Assemblea generale e redige i verbali.

Provvede all'aggiornamento del libro delle socie.

Delibera sulle assunzioni e collaborazioni anche temporanee del personale e determina la funzione di responsabilità nell'organigramma, e conferisce deleghe per settori e mansioni specifiche.

Istituisce specifici gruppi di lavoro e settori di attività da affidare alla responsabilità di una socia/operatrice o volontaria. Tutti i gruppi di lavoro e settori di attività di nomina del Consiglio di Amministrazione possono essere da questo revocati in ogni momento e decadono in ogni caso alla scadenza del mandato del Consiglio stesso.

Consente la partecipazione a bandi, gare, procedure selettive, anche attraverso la costituzione di ATI, ATS, Consorzi, e altre modalità assimilate.

Predispose il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale ed eventualmente il bilancio sociale e la carta dei servizi.

Delibera sulle liti attive e passive.

Stabilisce le quote associative per le diverse categorie di soci.

Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più consiglieri, si recupera le votazioni fatte all'assemblea per nominare la prima non votata nell'elenco.

La carica di consigliera è gratuita salvo rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico.

ARTICOLO 12 (La Segretaria)

La Segretaria invia la convocazione dell'Assemblea, assicura la redazione dei verbali dell'Assemblea Generale, ne cura la tenuta, riscuote le quote annuali, aggiorna il libro delle socie, e provvede in genere ad ogni adempimento amministrativo dell'Associazione. La Segretaria viene eletta tra le com-

ponenti del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 13 (L'Organo di controllo)

Nel caso in cui siano superati i limiti economici dimensionali previsti dal codice del Terzo settore che impongono la previsione dell'Organo di controllo ovvero nei casi in cui l'Assemblea delle socie, comunque, lo deliberi è eletto l'Organo di controllo.

In tali casi la vigilanza contabile ed amministrativa dell'Associazione è esercitata da un Revisore unico, eletto dall'Assemblea e scelto tra persone, anche non associate, qualificate ed iscritte nel Registro dei revisori legali istituito presso il Ministero delle economie e delle finanze. All'Organo di controllo si applica l'art. 2399 del Codice civile.

L'organo di controllo assolve alle seguenti funzioni:

- 1) vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;
- 2) vigila sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- 3) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, esaminando in particolare le attività di interesse generale e le attività di raccolta fondi realizzate dall'associazione;
- 4) nel caso di approvazione del bilancio sociale, attesta che sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali;
- 5) procede, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

La funzione di componente l'Organo di controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio di amministrazione.

Il mandato dell'Organo di controllo è di tre anni ed i componenti sono rieleggibili.

ARTICOLO 14 (Revisione legale dei conti)

Ove ne ricorra l'obbligo ai sensi dell'art. 31 del codice del Terzo Settore e successive modificazioni e integrazioni, l'Assemblea nomina un Revisore legale dei conti ovvero una società di revisione. La Revisione legale dei conti può essere attribuita da parte dell'Assemblea all'Organo di controllo in tal caso l'Organo di controllo è costituito interamente da Revisori legali iscritti nell'apposito registro.

ARTICOLO 15 (Variazione della sede)

Eventuale cambio di sede legale dell'associazione all'interno dello stesso Comune non comporta la modifica dello statuto. Viene pertanto deliberata dall'Assemblea ordinaria e tempestivamente comunicata all'Agenzia delle Entrate e alle Pubbliche Amministrazioni che gestiscono albi o registri in cui l'associazione risulti iscritta.



ARTICOLO 16 (Norma transitorie e finali)

Per tutto quanto non disciplinato dal presente Statuto si rinvia alle norme del Codice del Terzo Settore e del Codice civile in materia di associazioni.

Il presente statuto entrerà in vigore con l'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nella sezione associazioni di promozione sociale. Fino ad allora l'associazione applicherà lo statuto adottato precedentemente e la conseguente qualifica di ONLUS previamente acquisita.

Nel presente Statuto l'uso del genere femminile (o maschile) per indicare i soggetti titolari di diritti, cariche sociali e status giuridici è da intendersi riferito a entrambi i generi e risponde pertanto solo ad esigenze di semplicità del testo.

Firmato Maria Chiara Risoldi

Firmato Jacopo Marin notaio